



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **2020**, addì **28** del mese di **Maggio**, alle ore **20.45**, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 in sessione **Ordinaria di Prima convocazione**.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

| Cognome e nome | Carica | Collegato |
|------------------------|-------------|------------------------|
| MARCHESINI SIMONE LUCA | Sindaco | SI |
| VANOTTI BARBARA | Consigliere | SI |
| PEDROLI STEFANO | Consigliere | SI |
| PUSTERLA ROBERTA | Consigliere | SI |
| SIMONINI GIOVANNA | Consigliere | SI |
| SVANOLETTI LORENZA | Consigliere | SI |
| MARCHETTI DAVIDE | Consigliere | SI |
| SCAMOZZI GIAN PIERO | Consigliere | SI |
| PARORA ALDO | Consigliere | SI |
| GAGGI ANDREA | Consigliere | NO |
| MICHELETTI DEBORAH | Consigliere | SI |
| | | Presenti: 10 Assenti 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. BIANCHINI VALTER.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 27.12.2019 ha previsto, tra l'altro, l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

VISTI:

- l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 779, della richiamata L. 160/2019 ha stabilito che *"per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini di Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale in merito al prospetto delle aliquote di cui al comma 757 sopra richiamato chiarisce che *“per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza del gettito delle due imposte applicate fino al 2019;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, art. 1, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale,
- il comma 758, lettera d) stabilisce l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli siti nei comuni ricadenti in aree montane o di collina quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- il comma 744 conferma che è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello

0,76 per cento ad eccezione di quegli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio;

RILEVATO che essendo il Comune di Piateda ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli insistenti sul proprio territorio sono esenti IMU in quanto considerati ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

| <i>Tipologia</i> | <i>Aliquote IMU 2020</i> |
|--|---|
| Abitazione principale non di lusso e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | esente |
| Abitazione principale - cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 0,5 % con detrazione di € 200,00 |
| Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado (genitore/figlio) e relative pertinenze, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, che la utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato. L'aliquota agevolata si applica ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio | 0,46 % |
| Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze | 0,00% |
| Immobili produttivi del gruppo catastale D <u>appartenenti alla categoria catastale D1</u> | 1,06 % |
| Immobili produttivi del gruppo catastale D (<u>con esclusione della categoria catastale D1</u>) | 0,95 % |

| | |
|---|---------------|
| Altri fabbricati | 0,62% |
| Aree fabbricabili | 0,62% |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che ne permanga tale destinazione (beni merce) | esenti |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti |

3. Di demandare al Responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

4. Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 14**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/05/2020**

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Fornera

Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/05/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale
BIANCHINI VALTER

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807
MARCHESINI SIMONE LUCA;2;14391133

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2020



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERA N. 13 del 28/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 03/06/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 03/06/2020

Il Segretario Comunale
BIANCHINI VALTER

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 03/06/2020

Il Segretario Comunale
BIANCHINI VALTER

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807